

COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data **22 luglio 2020**

N. **628**

OGGETTO: Regolamento comunale sulla disciplina delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 384 del 29.6.2012 e successive modifiche. **MODIFICA.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di luglio in Chieti, alle ore 17.00, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio on line di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

In sessione straordinaria di 2^a convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti in 21 e assenti in 12.

	P.	A.
1) Aceto Liberato		X
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario	X	
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo		X
9) Di Iorio Alessio	X	
10) Di Paolo Bruno Mario		X
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco		X
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania		X
15) Febo Luigi		X
16) Ferrara Pietro Diego		X

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta	X	
18) Giammarino Anna Teresa	X	
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro	X	
21) Melideo Roberto	X	
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico		X
24) Rapposelli Nicola		X
25) Ricciardi Clara	X	
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco	X	
28) Sablone Renata		X
29) Tacconelli Donato		X
30) Troiano Mario		X
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto – Sindaco	X	

Presiede Nicoletta DI BIASE, vice presidente vicario

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco		X
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore		X
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore		X
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore		X
LUISE	Valentina	Assessore		X
SALUTE	Maria Rita	Assessore		X

OMISSIS

Pertanto, la delibera come emendata ed approvata è la seguente: /

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 384 del 29.06.2012 e successive modificazioni è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'entrate;

Dato atto:

- che si intende intervenire con una modifica dell'art 18 "Dilazione nei pagamenti" del citato Regolamento limitatamente alla disciplina delle Riscossioni, TITOLO III, rettificando la rata minima, la durata della dilazione ed i relativi importi e le modalità di accesso allo strumento della rateizzazione da parte delle persone fisiche e le imprese sia individuali che in forma societaria ed Enti;

- che detto intervento correttivo si rende necessario al fine di adeguare l'attuale regolamento delle entrate al disposto dell'art. 1 comma 797 della legge di bilancio 2020 nonché per consentire al contribuente che versi in situazione di difficoltà di onorare il suo debito mediante il pagamento di rate proporzionate alla sua effettiva capacità economica in conseguenza della sfavorevole congiuntura economica anche a seguito dell'emergenza covid-19 e, così garantire una migliore fluidità nella gestione della riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, a beneficio di una sana gestione finanziaria del comune con flussi costanti di liquidità di cassa, anche alla luce dell'ultimo provvedimento della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo- delibera n. 30/2018/vs, per altri versi annullata dalle Sezioni Riunite;

Visto l'art 18 comma 1, che recita testualmente:

" Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti in presenza di particolari situazioni di disagio economico-sociale";

Le condizioni ed i limiti delle situazioni di disagio socio-economico sono i seguenti:

- *lo stato di salute proprio o dei propri familiari;*
- *qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;*
- *qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile che non consenta l'assolvimento del debito*

Nel caso di Persona fisica

- a) *anziano/a con più di 60 anni, titolare di pensione sociale o assegno al minimo (allegare documentazione);*
- b) *disoccupato/a iscritto/a al collocamento (allegare documentazione);*
- c) *lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione (allegare certificato);*
- d) *inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente (allegare certificazione di mobilità/cassa integrazione);*
- e) *disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato da struttura pubblica);*
- f) *soggetto in cura presso comunità terapeutica (allegare certificato);*
- g) *soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena (allegare certificato);*
- h) *soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'ente e/o associazione competente (presentare certificato);*
- i) *Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazione di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente (l'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi in materia).*

A dimostrazione delle suddette ipotesi deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. *dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) dell'intero nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 15.000,00;*
- b. *ogni altra documentazione e/o certificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata.*

Nel caso di società ed Enti con personalità giuridica e ditte individuali:

- a) *Società o Enti in momentanea grave difficoltà economica e finanziaria, da valutarsi sulla base della documentazione sotto riportata.*

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- a. *Bilancio;*
- b. *Qualsiasi altra documentazione comprovante lo stato di crisi (es. estratto conto bancario, volume d'affari, etc)''*

Ritenuto necessario rettificare il citato comma 1 dell'art. 18, come segue:

“1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria ed extra tributaria che versino in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica possono essere concesse, a presentazione di specifica domanda, durante la fase la fase di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti.

Le condizioni e limiti delle situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà sono i seguenti:

A) Per le persone fisiche:

- difficoltà legate allo stato di salute proprio o dei propri familiari;
- qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile (es. Modello ISEE in corso di validità di importo pari o inferiore a € 25.000,00, estratti conti bancari o postali, condizioni lavorative, situazione debitoria...),

B) Per le imprese sia individuali che in forma societaria ed Enti:

- *per le Società di Capitali che redigono il Bilancio civilistico:*

- Indice di liquidità primaria inferiore a 1,3;

- *per gli altri soggetti:*

- qualsiasi altra documentazione comprovante lo stato di crisi (es. situazione economica, estratto conto bancario, volume d'affari ai fini IVA, situazione debitoria,...);
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio;

Le condizioni e limiti per richiedere il piano di rateizzazione da parte dei contribuenti:

1) Per importi pari o inferiori a € 15.000,00 il debitore dovrà autocertificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 d.p.r. n. 445/2000, al momento della richiesta, di trovarsi in situazione di “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, con riferimento alle condizioni e limiti indicati nei precedenti punti A) e B);

Le autodichiarazioni presentate, verranno sottoposte a verifica, da parte del Funzionario responsabile del Tributo, del Responsabile dell'Entrata Patrimoniale o del Soggetto affidatario della riscossione, attraverso un controllo a campione da effettuarsi per le autocertificazioni pervenute ogni 10 giorni.

Il controllo a campione verrà effettuato su un numero di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive non inferiore al 10% di quelle complessivamente presentate per il procedimento in esame, da effettuarsi attraverso un sorteggio casuale, in maniera tale da costituire una base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione comunale.

I controlli dovranno essere attivati, ai fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa, entro 30 giorni dall'estrazione delle autodichiarazioni presentate.

Delle operazioni dei controlli a sorteggio dovrà essere redatto apposito verbale, da trasmettere al Servizio Finanziario ed al Collegio dei Revisori dell'Ente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false verrà punita ai sensi delle disposizioni vigenti del Codice penale e delle leggi in materia.

2) Per importi superiori a 15.000,00 euro, il contribuente, persona fisica o impresa sia individuale che in forma societaria ed Enti, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà andrà documentata da parte dell'istante mediante presentazione di adeguata documentazione con riferimento alle condizioni e limiti indicati nei precedenti punti A) e B) (Modello ISEE in corso di validità di importo pari o inferiore a € 25.000,00, estratti conti bancari o postali, condizioni lavorative, bilanci, documentazione bancaria, ...);

Segue n. 628

3) per importi superiori a 30.000,00 euro, il contribuente, persona fisica o impresa sia individuale che in forma societaria ed enti, dovrà presentare opportuna polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a prima richiesta.

- **Visto l'art. 18 comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'entrate, che testualmente recita:**

"2. Modalità di dilazione e/o rateizzazioni:

a) *La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.*

b) *E' possibile richiedere la dilazione e/o la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare per la determinazione del numero delle rate sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.*

c) *La rateizzazione e/o la dilazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, come segue:*

Importo del debito	Rateizzazione
<i>Fino a € 250,00</i>	<i>Nessuna rateizzazione</i>
<i>Da € 250,01 e fino a 3.000,00</i>	<i>Fino a un massimo di 5 rate di importo non inferiore a € 50,00</i>
<i>Da € 3.000,01 e fino a € 15.000,00</i>	<i>Fino a un massimo di 12 rate</i>
<i>Da € 15.000,01 e fino a € 20.000,00</i>	<i>Fino a un massimo di 18 rate</i>
<i>Da € 20.000,01 e fino a € 30.000,00</i>	<i>Fino a un massimo di 24 rate</i>
<i>Da € 30.000,01</i>	<i>Fino a un massimo di 36 rate</i>

d) *Decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive;*

e) *Applicazione degli interessi sulle rateizzazioni nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti;*

f) *Inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni"*

Ritenuto necessario rettificare il citato comma 2 dell'art. 18, come segue:

"2. Modalità di dilazione e/o rateizzazioni:

a) *La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.*

b) *E' possibile richiedere la dilazione e/o la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare per la determinazione del numero delle rate sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti. Nel caso di più richieste di dilazioni avanzate dal medesimo soggetto, per importi complessivamente superiori a 15.000,00 euro, il contribuente, persona fisica o impresa sia individuale che in forma societaria ed Enti, dovrà rilasciare opportuna polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta, con termine di validità maggiore di quattro mesi rispetto alla durata del piano di rateizzazione concesso;*

segue n. 628

c) La rateizzazione e/o la dilazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, come segue:

Importo del debito	Rateizzazione
Fino a € 250,00	Nessuna rateizzazione
Da € 250,00 a € 500,00	Fino a un massimo di 5 rate mensili
Da € 500,01 a € 2000,00	Fino ad un massimo di 12 rate mensili
Da € 2000,01 a € 6000,00	Fino ad un massimo di 24 rate mensili
Da € 6000,01 a € 20000,00	Fino ad un massimo di 36 rate mensili
Oltre € 20000,01	Fino ad un massimo di 60 rate mensili

d) Decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive;

e) Applicazione degli interessi sulle rateizzazioni nella misura massima prevista dalle leggi e dai regolamenti ;

f) Inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni";
fermo restando :

- che per importi dovuti superiori a € 30.000,00 dovrà essere rilasciata apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a prima istanza, con termine maggiore di quattro mesi rispetto alla durata del piano di rateizzazione concesso;
- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive;
- applicazione degli interessi sulle rateizzazioni nella misura massima prevista dalle leggi e dai regolamenti ;
- inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni";

la dilazione potrà essere altresì concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili e/o con una rata di importo minimo pari a € 50,00, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- Nel caso di Persona fisica

- a) anziano/a con più di 60 anni, titolare di pensione sociale o assegno al minimo (allegare documentazione);
- b) disoccupato/a iscritto/a al collocamento (allegare documentazione);
- c) lavoratore non occupato in mobilità (allegare certificato);
- d) inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o mobilità nell'anno precedente (allegare certificazione di mobilità/cassa integrazione);
- e) disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato da struttura pubblica);
- f) soggetto in cura presso comunità terapeutica (allegare certificato);
- g) soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena (allegare certificato);
- h) soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'ente e/o associazione competente (presentare certificato);
- i) Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazione di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente (l'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi in materia).

Segue n. 628

A dimostrazione delle suddette ipotesi deve essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) dell'intero nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 10.000,00;

2. ogni altra documentazione e/o certificazione attestante la situazione dichiarata.

- Nel caso di società ed Enti e ditte individuali:

a) Società o Enti in momentanea grave difficoltà economica e finanziaria, da valutarsi sulla base della documentazione prodotta.

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- per le Società di Capitali che redigono il Bilancio civilistico:

1. Indice di liquidità inferiore a 1 ed Indice Alfa (Debito tributario Complessivo di cui si chiede la rateizzazione / Totale ricavi e proventi n. 1-3-5 della voce A del Conto Economico) compreso tra 0,5 e 3;

- per gli altri soggetti:

2. qualsiasi altra documentazione comprovante lo stato di crisi (es. situazione economica, estratto conto bancario, volume d'affari ai fini IVA, situazione debitoria,..); la dilazione già concessa potrà essere prorogata per una sola volta e fino ad un massimo di 72 rate e/o con rata minima di importo non inferiore a € 50,00 solo ai contribuenti che facendone richiesta dimostrino un effettivo peggioramento della situazione economico/patrimoniale derivante dalla sopravvenienza di una o più delle circostanze che ai sensi del presente comma, giustificano la concessione della rateizzazione, in prima istanza, fino ad un massimo di 72 rate mensili e/o con rata minima pari a € 50,00.

Ritenuto di modificare, per le motivazioni sopra riportate, il Regolamento delle entrate;

Visto il Regolamento comunale sulla disciplina delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 384 del 29/6/2012 e successive modifiche;

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori

Preso atto del parere favorevole espresso sul presente provvedimento ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del IV Settore, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti delle votazioni

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento;

1) di rettificare l'art. 18, comma 1, del vigente Regolamento, Comunale per la disciplina delle Entrate approvato con delibera n. 384 del 29/06/2012 e succ. modif. come segue:

"1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, aventi natura tributaria ed extra tributaria che versino in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica possono essere concesse, a presentazione di specifica domanda, durante la fase la fase di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti.

Le condizioni e limiti delle situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà sono i seguenti:

A) Per le persone fisiche:

- difficoltà legate allo stato di salute proprio o dei propri familiari;

- qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

Segue n. 628

- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile (es. Modello ISEE in corso di validità di importo pari o inferiore a € 25.000,00, estratti conti bancari o postali, condizioni lavorative, situazione debitoria...),

B) Per le imprese sia individuali che in forma societaria ed Enti:

- *per le Società di Capitali che redigono il Bilancio civilistico:*

- Indice di liquidità primaria inferiore a 1,3;

- *per gli altri soggetti:*

- qualsiasi altra documentazione comprovante lo stato di crisi (es. situazione economica, estratto conto bancario, volume d'affari ai fini IVA, situazione debitoria,...);

- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio;

Le condizioni e limiti per richiedere il piano di rateizzazione da parte dei contribuenti:

1) Per importi pari o inferiori a € 15.000,00 il debitore dovrà autocertificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 d.p.r. n. 445/2000, al momento della richiesta, di trovarsi in situazione di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", con riferimento alle condizioni e limiti indicati nei precedenti punti A) e B);

Le autodichiarazioni presentate, verranno sottoposte a verifica, da parte del Funzionario responsabile del Tributo, del Responsabile dell'Entrata Patrimoniale o del Soggetto affidatario della riscossione, attraverso un controllo a campione da effettuarsi per le autocertificazioni pervenute ogni 10 giorni.

Il controllo a campione verrà effettuato su un numero di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive non inferiore al 10% di quelle complessivamente presentate per il procedimento in esame, da effettuarsi attraverso un sorteggio casuale, in maniera tale da costituire una base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione comunale.

I controlli dovranno essere attivati, ai fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa, entro 20 giorni dall'estrazione delle autodichiarazioni presentate.

Delle operazioni dei controlli a sorteggio dovrà essere redatto apposito verbale, da trasmettere al Servizio Finanziario ed al Collegio dei Revisori dell'Ente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false verrà punita ai sensi delle disposizioni vigenti del Codice penale e delle leggi in materia.

2) Per importi superiori a 15.000,00 euro, il contribuente, persona fisica o impresa sia individuali che in forma societaria ed Enti, dovrà rilasciare opportuna polizza fideiussoria bancaria a prima richiesta, e la temporanea situazione di obiettiva difficoltà andrà documentata da parte dell'istante mediante presentazione di adeguata documentazione con riferimento alle condizioni e limiti indicati nei precedenti punti A) e B) (Modello ISEE in corso di validità di importo pari o inferiore a € 25.000,00, estratti conti bancari o postali, condizioni lavorative, bilanci, documentazione bancaria, ...);

2) di rettificare l'art. 18, comma 2, del vigente Regolamento, Comunale per la disciplina delle Entrate approvato con delibera n. 384 del 29/06/2012 e succ. modif. come segue:

“2. Modalità di dilazione e/o rateizzazioni:

a) La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

Segue n. 628

b) E' possibile richiedere la dilazione e/o la rateizzazione contemporanea di più atti: l'importo da considerare per la determinazione del numero delle rate sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti. Nel caso di più richieste di dilazioni avanzate dal medesimo soggetto, per importi complessivamente superiori a 15.000,00 euro, il contribuente, persona fisica o impresa sia individuale che in forma societaria ed Enti, dovrà rilasciare opportuna polizza fidejussoria bancaria a prima richiesta.

c) La rateizzazione e/o la dilazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, come segue:

Importo del debito	Rateizzazione
Fino a € 250,00	Nessuna rateizzazione
Da € 250,00 a € 500,00	Fino a un massimo di 5 rate mensili
Da € 500,01 a € 2000,00	Fino ad un massimo di 12 rate mensili
Da € 2000,01 a € 6000,00	Fino ad un massimo di 24 rate mensili
Da € 6000,01 a € 20000,00	Fino ad un massimo di 36 rate mensili
Oltre € 20000,01	Fino ad un massimo di 60 rate mensili

d) Decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive;

e) Applicazione degli interessi sulle rateizzazioni nella misura massima prevista dalle leggi e dai regolamenti ;

f) Inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni";
fermo restando :

- che per importi dovuti superiori a € 15.000,00 dovrà essere rilasciata apposita polizza fidejussoria bancaria a prima richiesta;

- decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive;

- applicazione degli interessi sulle rateizzazioni nella misura massima prevista dalle leggi e dai regolamenti ;

- inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni";

la dilazione potrà essere altresì concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili e/o con una rata di importo minimo pari a € 50,00, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- Nel caso di Persona fisica

a) anziano/a con più di 60 anni, titolare di pensione sociale o assegno al minimo (allegare documentazione);

b) disoccupato/a iscritto/a al collocamento (allegare documentazione);

c) lavoratore non occupato in mobilità (allegare certificato);

d) inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o mobilità nell'anno precedente (allegare certificazione di mobilità/cassa integrazione);

e) disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato da struttura pubblica);

f) soggetto in cura presso comunità terapeutica (allegare certificato);

g) soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena (allegare certificato);

h) soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'ente e/o associazione competente (presentare certificato);

segue n. 628

i) Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazione di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente (l'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi in materia).

A dimostrazione delle suddette ipotesi deve essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) dell'intero nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 10.000,00;
2. ogni altra documentazione e/o certificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata.

- Nel caso di società ed Enti con personalità giuridica e ditte individuali:

a) Società o Enti in momentanea grave difficoltà economica e finanziaria, da valutarsi sulla base della documentazione prodotta.

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- per le Società di Capitali che redigono il Bilancio civilistico:

1. Indice di liquidità inferiore a 1 ed Indice Alfa (Debito tributario Complessivo di cui si chiede la rateizzazione / Totale ricavi e proventi n. 1-3-5 della voce A del Conto Economico) compreso tra 0,5 e 3;

- per gli altri soggetti:

2. qualsiasi altra documentazione comprovante lo stato di crisi (es. situazione economica, estratto conto bancario, volume d'affari ai fini IVA, situazione debitoria,..); la dilazione già concessa potrà essere prorogata per una sola volta e fino ad un massimo di 72 rate e/o con rata minima di importo non inferiore a € 50,00 solo ai contribuenti che facendone richiesta dimostrino un effettivo peggioramento della situazione economico/patrimoniale derivante dalla sopravvenienza di una o più delle circostanze che ai sensi del presente comma, giustificano la concessione della rateizzazione, in prima istanza, fino ad un massimo di 72 rate mensili e/o con rata minima pari a € 50,00.

3) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato quale misura di sana gestione finanziaria nel rispetto della delibera della Corte dei Conti sezione regionale di Controllo corte dei conti delibera n. 30/2018/vs, per altri versi annullata dalle Sezioni Riunite;

4) Di inviare la presente delibera ai Dirigenti di Settore, nonche' alla Teateservizi srl al fine di adottare tutti gli atti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento.

5) Di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it –



COMUNE DI CHIETI

628-

IV SETTORE AA.FF.

Cod.Fisc. 00098000698

Proposta di deliberazione di iniziativa Consiliare di Consiglio Comunale.

OGGETTO: Regolamento comunale sulla disciplina delle entrate approvato con delibera do C.C. n. 384 del 29/6/2012 e successive modifiche. Modifica

Parere previsto dell' art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Franco Rispoli nella sua qualità di Dirigente il IV Settore, ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sull'atto specificato in oggetto.

Data

9, 7, 2020

firma

Corso Marrucino n. 81, 66100 Chieti (CH) – tel.: 0871 3411 – PEC: protocollo@pec.comune.chieti.it
Codice fiscale e Partita IVA 00098000698

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“Regolamento comunale sulla disciplina delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 384 del 29/6/2012 e successive modifiche. Modifica.”**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito dal Dott. Angelo Palombizio (Presidente), Dott. Alfonso Di Sabatino Martina e Dott.ssa Luciana Cunicella, componenti, nominati con delibera di Consiglio Comunale n. 437 del 15/10/2018, esecutiva dal 26/10/2018:

- esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ricevuta via PEC il 9/07/2020;
- visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- visto il parere ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 rimesso dal responsabile del servizio finanziario;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“Regolamento comunale sulla disciplina delle entrate approvato con delibera di C.C. n. 384 del 29/6/2012 e successive modifiche. Modifica.”**

Raccomanda all'Ente di introdurre un termine di validità della polizza fideiussoria, comunque maggiore di quattro mesi rispetto alla durata del piano di rateizzazione concesso.

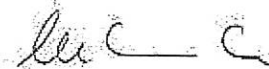
Pratola Peligna, lì 13/07/2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Angelo Palombizio - Presidente



Dott. Alfonso Di Sabatino Martina - Componente



Dott.ssa Luciana Cunicella - Componente



n. 628

Firmati all'originale

Il Vice Presidente
f.to Di Biase

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi: dal 26 agosto al 9 settembre 2020.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 26 agosto 2020

Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia

